



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

Nuovi interventi sul Fondo di solidarietà di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 126/2017 del 26 settembre 2017 e n. 70/2018 del 12 aprile 2018

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 1° giugno 2018, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 94/2018 – Verb. 350

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

**VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

**VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015;

**VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 20, rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”;

**VISTA** la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 23 novembre 2017 avente per oggetto, “*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*” ed in particolare il punto 3.2.6., il quale prevede, tra l’altro, che “*(...) nelle more della conclusione delle procedure speciali previste dall’art. 20, comma 1 e 2 sopra richiamato (...) le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle relative procedure*”;

**VISTO** l’art. 1, comma 674, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, in cui si stabilisce che “*(...) al fine di consentire la realizzazione delle procedure di cui ai commi 668 e 673, gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nei limiti delle risorse*”



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

*disponibili a legislazione vigente, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";*

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 126/2017 del 26 settembre 2017, con la quale è stato costituito il Fondo di solidarietà per la concessione di anticipazioni di liquidità finalizzate alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato finanziati con i fondi esterni degli Istituti;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70/2018 del 12 aprile 2018 con cui è stato disposto l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà di cui sopra;

**CONSIDERATO** che, ai sensi delle succitate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, l'utilizzo del Fondo di solidarietà in parola è condizionato alla sussistenza, tra gli altri, dei seguenti requisiti:

- a) intervenuto accertamento delle somme da incassare, a copertura delle proroghe dei contratti a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni;
- b) in caso di richiesta di copertura finanziaria per periodi superiori a sei mesi, l'utilizzo del fondo è subordinato a specifica autorizzazione del Direttore Generale;
- c) il massimale di "scoperto" previsto per ciascun Istituto è stabilito nella misura di euro 200.000,00;

**CONSIDERATA** l'esigenza di assicurare una particolare tutela nei confronti del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, alla luce dell'attuale contesto politico ed istituzionale nel quale si delinea una forte spinta verso un progressivo superamento del fenomeno del precariato, accompagnata anche dalla recente approvazione di ingenti finanziamenti al CNR, a tale scopo vincolati e da integrare obbligatoriamente con risorse proprie dell'Ente;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di assicurare la copertura finanziaria delle proroghe di tutto il personale in possesso dei requisiti della stabilizzazione, afferente ad Istituti non in grado di garantire tempestivamente la produzione delle pertinenti variazioni di bilancio e/o di attestare l'accertamento delle relative entrate;

**RITENUTO** altresì necessario, per tutte le unità di personale a tempo determinato finanziato con fondi esterni, approntare strumenti che assicurino la prosecuzione del rapporto lavorativo senza soluzione di continuità rispetto alle scadenze contrattuali, anche al fine di adeguare l'azione amministrativa alle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 1590, del 22 maggio 2018;

**RITENUTO** che tali obiettivi possono essere conseguiti attraverso un più ampio, incisivo ed efficace impiego del Fondo di solidarietà;

**CONSIDERATO** che l'attuale dotazione finanziaria del fondo, corrispondente ad Euro 1.250.000,00 risulta inadeguata rispetto alle surriferite necessità;



**RAVVISATA** pertanto la necessità di incrementare il fondo in argomento di un importo pari a 1.000.000,00 di euro, da reperire mediante prelievo sulle disponibilità residue non impegnate degli Istituti relative a fonti esterne, a partire da quelle più datate e non oltre l'esercizio 2014;

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n 0037146 del 25 maggio 2018 e correlata attestazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo in data 28 maggio 2018, concernente le disponibilità residue non impegnate degli Istituti relative a fondi esterni relative ad esercizi precedenti e comunque fino all'esercizio 2014;

**VISTA** la relazione predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Attività Stragiudiziale e Contratti di Lavoro della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane, Reg. DCGRU/989/2018, sottoscritta dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane e trasmessa dal Direttore Generale prot. AMMCNT-CNR n. 0037594 del 29 maggio 2018;

**VISTO** il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella riunione del 29 maggio 2018 con verbale n. 1591;

## **DELIBERA**

1. La dotazione del Fondo di solidarietà costituito con deliberazione n. 126/2017, del 26 settembre 2017, attualmente corrispondente ad Euro 1.250.000,00, è incrementata della somma di Euro 1.000.000,00 a valere sulle disponibilità residue non impegnate degli Istituti a partire da quelle più datate e non oltre l'esercizio 2014.
2. Il competente Ufficio amministrativo dell'Amministrazione Centrale è autorizzato ad effettuare il relativo prelievo, fino a concorrenza dell'importo totale dell'integrazione.
3. L'accesso al fondo è consentito:
  - a). alle Strutture della rete che versano in situazione di temporanea criticità finanziaria, accertata con le modalità definite nel successivo punto 6), e comunque sino al 31.12.2018, limitatamente alle richieste di proroga dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato avente i requisiti della stabilizzazione, anche in assenza di documentazione comprovante l'intervenuto accertamento delle somme da incassare;
  - b). alle Strutture della Rete in caso di difficoltà o ritardi nell'approvazione delle variazioni di bilancio a copertura dei costi della proroga del personale a tempo determinato (anche privo dei requisiti di stabilizzazione), per il tempo strettamente necessario al completamento dell'*iter* di approvazione delle suddette variazioni di bilancio e con vincolo di restituzione delle somme anticipate sul fondo in argomento.
4. Il massimale di accesso al fondo in argomento, per ciascun Istituto, attualmente fissato in Euro 200.000,00, potrà essere elevato fino ad Euro 250.000,00, previa autorizzazione congiunta del Presidente e del Direttore Generale, sulla base di una motivata richiesta da parte del Direttore di Istituto, corredata del parere favorevole del Direttore di Dipartimento.



5. Restano invariate le altre condizioni di accesso al Fondo di solidarietà da parte degli Istituti interessati alla proroga dei contratti del personale a tempo determinato (indipendentemente dal possesso dei requisiti per la stabilizzazione) nei casi di ritardo degli incassi dei proventi di attività progettuali, come definite con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70/2018 del 12 aprile 2018: durata massima dell'anticipazione pari a sei mesi, elevabile a dodici mesi previa autorizzazione del Direttore Generale; intervenuto accertamento delle somme da incassare; impegno dei Direttori a restituire all'amministrazione le somme anticipate.
6. Con riferimento alle finalità di cui al precedente punto 3., lett. a), la concessione del sostegno finanziario sarà consentita previa verifica congiunta, da parte dell'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo e dell'Ufficio Attività Stragiudiziale e Contratti di Lavoro, della sussistenza di una effettiva difficoltà finanziaria degli Istituti richiedenti l'accesso al Fondo di solidarietà. Ai suddetti Uffici è demandata l'attività di monitoraggio dei flussi finanziari volta al recupero delle anticipazioni effettuate ove si rendessero disponibili nuove risorse presso le strutture beneficiarie.
7. Nelle more di una specifica regolamentazione della materia, gli istituti di cui al punto 3) lettera a) che hanno avuto accesso o intendono accedere al Fondo di solidarietà sono tenuti a richiedere preventiva autorizzazione all'amministrazione centrale per l'emanazione di bandi di selezione per l'assunzione a tempo determinato e per la stipula di contratti di lavoro, ivi compresi i contratti di co.co.co. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Presidente e dal Direttore Generale, e successivamente ratificata dal Consiglio di Amministrazione.
8. I competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale, ciascuno per la parte di competenza, provvederanno inoltre ad effettuare ogni ulteriore adempimento necessario per l'attuazione del presente deliberato.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo Inguscio

IL DIRETTORE GENERALE

IN FUNZIONE DI SEGRETARIO

F.to digitalmente Giambattista Brignone